



FIPAV  
TRIBUNALE FEDERALE  
COMUNICATO UFFICIALE N° 56

Riunione del 6 marzo 2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 46.18/19 NEI CONFRONTI DI  
ROBERTA SCIBETTA E S.S. CFFS COGOLETO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | Presidente           |
| - Avv. Antonio Amato | Componente           |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Estensore |

nel procedimento disciplinare a carico di

**Roberta SCIBETTA**, per l'aver tenuto in data 17 novembre 2018, in un ristorante di Cogoleto (GE), un comportamento lesivo del decoro, del prestigio e della reputazione degli ufficiali di gara sig.ri Jacopo Simionato e Benedetta Manca e della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 78 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

**S.S. CFFS Cogoleto**, in persona del Presidente pro tempore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per l'aver tenuto in data 17 novembre 2018 l'atleta Roberta Scibetta, tesserata con la CFFS Cogoleto, in un ristorante di Cogoleto (GE), un comportamento lesivo del decoro, del prestigio e della reputazione degli ufficiali di gara sig.ri Jacopo Simionato e Benedetta Manca e della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 78 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI.



## OSSERVA

Con email del 21/11/2018, il Giudice Sportivo Regionale FIPAV della Liguria, sig. Emilio Noli, denunciava alla Procura Federale il comportamento antisportivo tenuto dalle atlete Cristina Marovelli e Roberta Scibetta, entrambe tesserate con la CFFS Cogoleto, in data 17 novembre 2018, in un ristorante di Cogoleto (GE), per avere esse atlete rivolto nei confronti degli ufficiali di gara, sig.ri Jacopo Simionato e Benedetta Manca, frasi offensive del decoro e prestigio degli stessi.

A seguito di attività istruttoria, l'Ufficio della Procura Federale trasmetteva ai prevenuti la comunicazione di conclusione delle indagini.

Con memoria difensiva pervenuta in data 12/12/2018 gli incolpati negavano ogni addebito rilevando la genericità delle dichiarazioni riportate dall'Ufficiale di gara sig. Jacopo Simionato e chiedendo l'audizione personale.

Audizione che veniva ritualmente disposta per il giorno 22/1/2019.

Nelle more ed alla luce delle difese svolte dagli incolpati, la Procura Federale, in data 18/12/2018, chiedeva all'Ufficiale di gara sig. Jacopo Simionato di fornire ulteriori chiarimenti allo svolgimento degli eventi.

Note a chiarimento trasmesse alla Procura in data 21/12/2018.

Alla riunione fissata per l'audizione personale (22/1/2019), presenziava soltanto il Presidente del CFFS Cogoleto, sig. Luigi Iannace, il quale depositava un'ulteriore memoria difensiva datata 21/1/2019, mentre le atlete Marovelli e Scibetta trasmettevano, senza tuttavia comparire, una memoria difensiva per parte.

Dagli atti di indagine, completati con l'acquisizione della nota a chiarimento dell'Ufficiale di gara e dalla produzione delle memorie difensive delle parti interessate, la Procura Federale provvedeva, da un lato, allo stralcio ed alla conseguente archiviazione della posizione dell'atleta Cristina Marovelli, soltanto presente al tavolo dei sostenitori del CFFS Cogoleto, ma non partecipe alla condotta antiregolamentare tenutasi nei confronti degli arbitri, e dall'altro, alla rituale contestazione degli addebiti all'atleta Roberta



Scibetta - individuata con certezza dall'ufficiale di gara sig. Jacopo Simionato mentre pronunciava gli epiteti lesivi del prestigio, dell'onorabilità e della reputazione dei due arbitri e della FIPAV – ed al sodalizio vincolante. L'atleta Scibetta e la S.S. CFFS Cogoletto venivano, dunque, deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 6/3/2019.

Tuttavia, gli incolpati – a mezzo del proprio legale avv. Saverio Mignone – formulavano, ai sensi dell'art. 33 Reg. Giur., istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti individuando la sanzione da comminare in giorni 20 (venti) di sospensione da ogni attività federale per la sig.ra Scibetta e nella multa di euro 200,00 a carico del sodalizio.

In sede di udienza, il Sostituto Procuratore Federale, nella persona dell'avv. Mario Tobia, prestava il proprio consenso all'istanza formulata dai prevenuti.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

#### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo ex art. 33 Reg.Giur. e pertanto applica alla tesserata Roberta Scibetta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni venti ed alla S.S. CFFS Cogoletto, in persona del Presidente l.r.p.t., la multa di euro 200,00.

Roma, 11/3/2019

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 marzo 2019